

Roma
3 aprile 2015
Prot. UCR/000835

Agli Associati

Loro Sedi

Sottoscrizione di nuove misure in favore delle PMI (“Accordo per il credito 2015”)

Lo scorso 31 marzo, l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un nuovo accordo in favore delle piccole e medie imprese (cfr. allegato 1) che comprende le seguenti tre iniziative:

1. **Imprese in Ripresa**, in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;
2. **Imprese in Sviluppo**, per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento ed il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
3. **Imprese e PA**, per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Lo schema operativo di tali iniziative è analogo a quello previsto, rispettivamente, dall’Accordo per il Credito 2013, dal plafond “Progetti Investimenti Italia” e dal plafond “Crediti PA”, fatte salve alcune specifiche differenziazioni necessarie ad adeguare le nuove misure al mutato contesto normativo, con particolare riferimento al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione Europea che ha recepito nell’ordinamento comunitario le regole definite dall’EBA in materia di attività deteriorate e concessione di misure di “*forbearance*”.

Possono beneficiare delle operazioni previste dall’Accordo per il Credito 2015, tutte le PMI operanti in Italia, comprese quelle che presentino alcune difficoltà finanziarie, a condizione che, al momento di presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese “*in bonis*”).

Come nei precedenti accordi non sono previsti principi di automatismo per cui, nell'effettuare l'istruttoria, ciascuna banca si attiene al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure.

Di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste, le banche aderenti sono tenute a fornire una risposta all'impresa richiedente.

Analogamente a quanto realizzato per i precedenti accordi, l'ABI provvederà a definire un sistema di monitoraggio dell'andamento dell'iniziativa.

Le richieste di attivazione degli strumenti previsti dal nuovo accordo potranno essere presentate dalle imprese fino al 31 dicembre 2017.

Le banche possono aderire alle misure in discorso, anche in maniera disgiunta, specificandolo nell'apposito modulo di adesione (cfr. allegato 2) ed impegnandosi a renderle operative entro 30 giorni dall'adesione.

Considerata l'analogia tra le nuove misure e quelle realizzate in passato, per le banche già aderenti all'Accordo per il credito 2013, l'adesione all'iniziativa "Imprese in Ripresa" si intende automaticamente acquisita, salvo formale disdetta da comunicare tempestivamente al Servizio di Segreteria Generale dell'ABI (sgg@abi.it; Fax n. 06.6767.457). La medesima previsione si applica alle banche aderenti al Plafond "Progetti Investimenti Italia" e al Plafond "Crediti PA", rispettivamente, in relazione alle iniziative "Imprese in Sviluppo" e "Imprese e PA".

Nelle more dell'implementazione delle procedure necessarie alla realizzazione delle misure previste dal presente accordo da parte delle banche, le stesse possono continuare ad applicare le disposizioni previste dall'Accordo per il Credito 2013 e dai Plafond "Progetti Investimenti Italia" e "Crediti PA" fino al 30 giugno 2015.

Si illustrano di seguito le caratteristiche principali di ciascuna delle 3 iniziative previste dall'Accordo per il Credito 2015.

Imprese in Ripresa

In continuità con l'Accordo per il Credito 2013, l'iniziativa consente alle PMI dalle caratteristiche sopra definite - senza spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi - di:

- i) sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate di mutui e leasing, anche agevolati o perfezionati con cambiali;

- ii) allungare il piano di ammortamento dei mutui (fino a 4 anni) e le scadenze del credito a breve termine (fino a 270 giorni) e del credito agrario (per un massimo di 120 giorni).

Diversamente rispetto al passato, le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario qualora:

- i) la PMI richiedente non registri difficoltà nel rimborso del prestito;
- ii) il finanziamento per il quale si chiede la sospensione sia assistito dalla copertura del Fondo di Garanzia per le PMI (o di altra garanzia equivalente) ovvero la stessa possa essere acquisita ex novo su tale finanziamento attraverso una nuova delibera.

Negli altri casi, la banca potrà valutare una eventuale variazione del tasso d'interesse che non dovrà comunque risultare superiore agli eventuali maggiori oneri patrimoniali derivanti dalla realizzazione dell'operazione di sospensione e comunque non superiore a 75 punti base. Trascorsi 24 mesi, al finanziamento tornerà ad essere applicato il tasso d'interesse contrattuale originariamente previsto, a condizione che in tale periodo l'impresa sia stata regolare nel rimborso del suo debito presso la banca.

Per quanto riguarda le operazioni di allungamento dei mutui, la banca valuterà l'eventuale variazione del tasso d'interesse che, in caso di incremento, non potrà comunque essere superiore all'aumento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell'iniziale erogazione e a quello derivante dalla concessione della misura di "forbearance" (ovvero della facilitazione dell'allungamento). L'incremento del tasso d'interesse non potrà di norma superare il livello di 100 punti base.

Le operazioni di allungamento delle anticipazioni bancarie e delle scadenze del credito agrario di conduzione, sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario, a condizione che le stesse non determinino oneri patrimoniali aggiuntivi per la banca.

Oggetto delle operazioni di sospensione e allungamento possono essere anche i mutui che abbiano già beneficiato di analoga facilitazione, a condizione che la stessa non sia stata ottenuta nell'arco dei 24 mesi precedenti.

Imprese in Sviluppo

In analogia con il "Plafond Progetti Investimenti Italia" del 22 maggio 2012, l'iniziativa in discorso prevede che le banche aderenti costituiscano dei plafond individuali, destinati al finanziamento dei progetti imprenditoriali delle PMI. L'obiettivo è che la somma di tali plafond individuali disposti dalle singole banche raggiunga l'importo complessivo di 10 miliardi di Euro.

Rispetto alla precedente iniziativa, ai sensi della quale potevano essere finanziati solo gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali all'attività d'impresa, la nuova misura estende l'ambito di applicazione anche al finanziamento dell'incremento del capitale circolante necessario a rendere operativi gli investimenti realizzati o in corso di realizzazione, nonché della capacità operativa necessaria a far fronte a nuovi ordinativi.

Il tasso d'interesse applicabile ai finanziamenti sarà determinato sulla base di due elementi:

- 1) il costo della provvista per la banca;
- 2) uno spread funzione della qualità dell'impresa e del progetto di investimento.

Per i finanziamenti di durata uguale o inferiore ai 3 anni, il costo della provvista non potrà indicativamente superare il costo di accesso alla provvista BCE, comprensivo delle eventuali garanzie e oneri necessari nell'ambito delle *Targeted-Long Term Refinancing Operation*.

Per i finanziamenti di durata superiore ai 3 anni, il costo della provvista non potrà essere superiore, anche in assenza di effettiva disponibilità della stessa, al costo della provvista praticato alla banca dalla CDP sulla specifica durata, rilevato al momento di stipula del contratto di finanziamento della PMI.

Il plafond di cui all'iniziativa in discorso potrà essere utilizzato, alle condizioni sopra specificate, anche per erogare finanziamenti di importo proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dalle imprese per finalità di sviluppo imprenditoriale. Tale misura, prima ricompresa negli accordi di sospensione/allungamento dei mutui, è stata inserita nell'iniziativa sugli investimenti, senza modificarne le struttura tecnica.

Imprese e PA

La nuova iniziativa in tema di crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione dà seguito al "Plafond Crediti PA" del 22 maggio 2012, aggiornandone i contenuti rispetto alle evoluzioni normative intervenute a seguito dell'emanazione dei DL n. 35/2013 e n. 66/2014, che hanno rafforzato l'istituto della certificazione, reso più efficiente il funzionamento della piattaforma elettronica e previsto la garanzia dello Stato sulle operazioni di cessione *pro soluto* di parte dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della PA.

Il meccanismo di costituzione dei plafond e l'obiettivo di dotazione patrimoniale restano i medesimi della precedente iniziativa, così come le forme tecniche che possono essere utilizzate per lo smobilizzo dei crediti (sconto pro soluto; anticipazione con cessione; anticipazione senza cessione), nonché la struttura del tasso d'interesse applicabile alle operazioni di anticipazione (tasso BCE + *spread* funzione della qualità dell'impresa del *garante e della struttura/tipologia dell'operazione*).

Fanno eccezione le operazioni di sconto pro soluto con garanzia dello Stato ex DL n. 66/2014 che possono essere realizzate anche in favore di imprese che non rispettano i requisiti soggettivi generali previsti dall'Accordo per il Credito 2015 ed esclusivamente alle condizioni economiche previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2014.

I contenuti delle tre iniziative previste dall'Accordo e le modalità d'implementazione dello stesso saranno a breve oggetto di una seconda lettera circolare di approfondimento.

Per completezza d'informazione, si segnala che le Parti firmatarie hanno concordato una serie di impegni comuni, riportati ai paragrafi 6 e 7 dell'Accordo, tra i quali figurano, in particolare:

- i) la sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia delle Entrate in base al quale, le imprese che hanno richiesto il rimborso di un credito di natura fiscale possano ottenere l'anticipazione bancaria, previa presentazione dell'attestazione di certezza e liquidità del credito appositamente rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- ii) la costituzione, entro il 30 giugno 2015, di un *forum* di dialogo per la promozione di un maggiore utilizzo, da parte delle banche, delle informazioni di natura qualitativa, anche riferite agli attivi intangibili, per la valutazione del merito di credito delle imprese;
- iii) la costituzione di un Tavolo di confronto sul rapporto banca-Confindi, con l'obiettivo di promuovere l'evoluzione anche su nuove linee di operatività e di ampliare le possibilità di accesso al credito, anche attraverso un migliore utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Gianfranco Torriero
Vice Direttore Generale



ALLEGATI